

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-662	del 03/08/2023
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Metropolitana. Approvazione dell'accordo operativo tra Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, finalizzato all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei pressi dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e dei relativi dati ambientali.	
Proposta	n. PDTD-2023-677	del 03/08/2023
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Metropolitana	
Dirigente adottante	Volta Cristina	
Struttura proponente	Area Prevenzione Ambientale Metropolitana	
Dirigente proponente	Volta Cristina	
Responsabile del procedimento	Volta Cristina	

Questo giorno 03 (tre) agosto 2023 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Volta Cristina, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Prevenzione Ambientale Metropolitana. Approvazione dell'accordo operativo tra Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, finalizzato all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei pressi dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e dei relativi dati ambientali.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna”, ed in particolare l'articolo 5 “funzioni, attività e compiti”, il quale prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente;
- l'art. 4, comma 1, della L.R. 44/95 il quale dispone che l'ARPA è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché l'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 5, comma 1 lett. d) della L.R. 44/95 che prevede, tra le funzioni e i compiti di ARPA, l'attività analitica e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione ambientale a favore di Comuni, Province, Aziende Sanitarie Locali e altre Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- l'art. 21 comma 1, lett. g) della L.R. 44/95 il quale prevede che l'ARPA possa avere introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a pagamento a favore di Terzi, secondo tariffe approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
- l'Accordo di programma per la definizione delle attività di Arpa, sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12/03/2002 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 44/95 ove sono definite le attività aggiuntive che ARPA può svolgere a favore di soggetti sia pubblici che privati, nonché le caratteristiche di tali prestazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e nello specifico: l'art. 16 il quale prevede che “l'Agenzia istituita ai sensi della Legge Regionale:19 aprile 1995 n. 44 – Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia Romagna – è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia”, nel seguito denominata (Arpae);

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";

PREMESSO:

- che la procedura di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), relativa al nuovo Master Plan aeroportuale dell'Aeroporto di Bologna, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è conclusa con parere favorevole di compatibilità ambientale subordinato ad alcune prescrizioni;
- che le suddette prescrizioni indicano la predisposizione di un piano di monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi del sedime aeroportuale;
- che tale piano prevede l'installazione di 2 stazioni di monitoraggio: una sul territorio del Comune di Bologna e una sul territorio del Comune di Calderara di Reno. Prevede inoltre che la gestione della rete di monitoraggio e dei dati sia oggetto di specifico protocollo sottoscritto fra Società Aeroporto G. Marconi e Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - quale soggetto scelto dalla Società Aeroporto stessa, per l'erogazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio;

CONSIDERATO:

- che la disponibilità di dati validati e valutati da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - rappresenta un'utilità per una maggiore conoscenza dello stato della qualità dell'aria in aree attualmente non ricomprese all'interno della rete regionale di monitoraggio, con importanti opportunità di approfondimento sulle maggiori criticità che si riscontrano nell'agglomerato di Bologna in termini di qualità dell'aria;
- che la gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - Area Prevenzione

Ambientale Metropolitana - garantisce tutti i requisiti elencati nel Piano di Monitoraggio, quali l'efficienza di tutti i dispositivi installati e la conseguente validità e attendibilità dei dati di rilevamento ambientale, l'indipendenza nella elaborazione dei dati di rilevamento e la trasparenza nella gestione di tali dati;

- che la disponibilità di dati confrontabili con i dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria può consentire la verifica delle valutazioni fornite nello Studio di Impatto Ambientale sottoposto alla procedura di VIA per quanto attiene la componente atmosfera, e la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione richieste al fine di minimizzare gli impatti dell'opera;
- che in data 27 giugno 2022 è stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per la gestione, la validazione e la valutazione dei dati delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria e l'utilizzo dei dati forniti dalle stazioni fisse di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 e DVA-DEC-2018-0000434 del 26/11/2018;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che si è ritenuto necessario approvare un accordo operativo tra Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. al fine di dettagliare le attività descritte nel testo della convenzione suddetta;
- che il predetto accordo operativo tra Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. è stato sottoscritto il 30 giugno 2023 ed ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 potendo essere rinnovato su iniziativa delle parti;
- che il corrispettivo complessivo dell'accordo risulta essere pari ad Euro 175.000 + IVA;

VISTA:

- la convenzione tra Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - e Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. relativa alla realizzazione delle attività tecniche come sopra indicate e come meglio dettagliate nella convenzione stessa, allegata sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- di approvare l'accordo operativo tra Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - finalizzato all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni del sedime aeroportuale dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti, allegata sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del responsabile *ad interim* del Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Dott.ssa Cristina Volta, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, è la stessa Responsabile *ad interim* del Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Dott.ssa Cristina Volta;
- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia dall'incaricato di funzione dell'Unità Amministrativa, dott. Matteo Angelillis;

DETERMINA

1. di approvare l'accordo operativo, sottoscritto in data 30/06/2023, tra Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - allegato sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei pressi del sedime aeroportuale del Guglielmo Marconi di Bologna e dei dati ambientali da esse prodotti;
2. di dare atto che il predetto accordo operativo decorre dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2026, salva la possibilità che possa essere rinnovato su iniziativa delle parti;
3. di dare, inoltre, atto che i corrispettivi previsti dall'accordo operativo, per un totale di € 175.000,00 + IVA, saranno contabilizzati sul budget annuale e pluriennale 2023-2024-2025-2026 alla voce "Ricavi per progetti e attività commissionati da terzi - (RIPA) - Prog. 23AER, con riferimento al centro di responsabilità: Servizio Sistemi Ambientali (BOSSA) e che per gli stessi saranno inoltrate distinte fatture commerciali secondo modalità e tempi fissati all'interno dell'accordo medesimo.

La Responsabile

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

(F.to Dott.ssa Cristina Volta)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO, AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA - AREA PREVENZIONE AMBIENTALE METROPOLITANA E SOCIETÀ AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A PER LA GESTIONE, LA VALIDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DVA-DEC-2013-0000029 E DVA-DEC-2018-0000434.

Premesso che:

- in data 24/06/2011 Enac ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale con nota acquisita con prot. n. DVA-2011-0015571 del 28/06/2011 concernente: “Aeroporto di Bologna. Valutazione di impatto ambientale del nuovo Master Plan Aeroportuale”;
- la procedura di VIA si è conclusa con decreto di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale subordinata all'osservanza delle prescrizioni indicate nel decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- nella sezione A del decreto sopra richiamato (punto 6), si prescrive quanto segue: *Dovrà essere condotto, concordato e definito con ARPA della Regione Emilia-Romagna un monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale rilevando le concentrazioni dei principali*

inquinanti ed in particolare l'ozono. Dovranno essere inoltre individuate in un numero adeguato e circostanti nell'area aeroportuale delle postazioni per il rilevamento, le quali poi rimarranno dei "Siti fissi", come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna nella prescrizione al punto 5 DGR n.1402/2012, in modo da garantire un monitoraggio continuo attraverso appositi analizzatori dei dati rilevati e confrontabili con le norme fissate nel D.Lgs n.155 del 13/08/2010;

- nella sezione C del decreto sopra richiamato (punto 6), la Regione Emilia-Romagna prescrive quanto segue:

"Con riferimento alla componente atmosfera:

5.1. in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 del vigente Accordo Territoriale, entro sei mesi dalla conclusione della presente procedura di VIA, dovrà essere presentato alla Provincia di Bologna, al Comune di Bologna, al Comune di Calderara di Reno e ad ARPA territorialmente competente, per l'approvazione, un Piano di Monitoraggio che illustri:

5.1.1. le modalità di trasmissione periodica dei dati agli Enti locali; le modalità di pubblicazione dei dati su sito internet;

5.1.2. gli inquinanti monitorati

5.1.3. le modalità di gestione per le eventuali criticità legate all'inquinamento atmosferico; dovranno essere oggetto di monitoraggio anche gli idrocarburi non metanici; il piano dovrà prevedere l'installazione di almeno 2 centraline fisse;"

- in data 15/11/2017 Enac ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e

ss.mm.ii., relativa al progetto “Aeroporto di Bologna. Aggiornamento Masterplan 2016-2030”;

- il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA si è concluso con decreto DVA-DEC-2018-0000434 del 26/11/2018 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- nel Decreto sopra richiamato è prescritto:

“Il proponente è tenuto a definire in accordo con ARPA Emilia Romagna e Regione Emilia-Romagna, ed a condurre un monitoraggio della qualità dell’aria nell’intorno aeroportuale rilevando le concentrazioni dei principali inquinanti così come indicati dal D.lgs 155/2010 ed in particolare l’ozono.

I risultati del monitoraggio devono essere inoltrati al MATTM, alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE per ogni valutazione relativa alla durata del monitoraggio stesso ed all’opportunità di eventuali misure di mitigazione.”

- il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A in accordo con Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno, ARPA, Regione Emilia-Romagna e trasmesso con prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede l'installazione di due stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, una ubicata sul territorio del Comune di Bologna ed una sul territorio del Comune di Calderara di Reno e prevede di equipaggiare ciascuna delle stazioni di rilevamento con quattro apparecchiature, destinate rispettivamente alla misurazione delle concentrazioni di ozono, PM10; PM2.5; ossidi di azoto; benzene, toluene e xileni (BTX);

- il Piano di Monitoraggio predisposto dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e trasmesso con il richiamato prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede che la gestione della rete di monitoraggio e dei dati ambientali sia oggetto di specifico protocollo sottoscritto fra Società Aeroporto di Bologna e fornitore esterno, e che Arpae figura fra i soggetti scelti da Società Aeroporto di Bologna per la realizzazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema.

Considerato che:

- i Comuni di Bologna e di Calderara di Reno sono interessati ad approfondire la conoscenza dello stato della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale al fine di verificare la validità delle scelte pianificatorie nei propri territori di competenza;

- la gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM) garantisce tutti i requisiti elencati nel Piano di Monitoraggio, quali l'efficienza di tutti i dispositivi installati e la conseguente validità e attendibilità dei dati di rilevamento ambientale, l'indipendenza nella elaborazione dei dati di rilevamento e la trasparenza nella gestione di tali dati;

- la gestione diretta delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae - APAM consente la validazione e la valutazione dei dati in relazione a quelli della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

- la disponibilità di dati validati e valutati da Arpae - APAM rappresenta una opportunità per una maggiore conoscenza dello stato della qualità dell'aria in aree attualmente non ricomprese all'interno della rete regionale di monitoraggio, con importanti opportunità di approfondimento sulle

maggiori criticità che si riscontrano nell'agglomerato di Bologna in termini di qualità dell'aria;

- la disponibilità di dati confrontabili con i dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria può consentire, da parte del Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) al quale spetta la verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra richiamate, per quanto attiene la componente atmosfera, e la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione richieste al fine di minimizzare gli impatti dell'opera.

Considerato inoltre che:

- tra Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno, Arpae – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna e Società Aeroporto G. Marconi di Bologna è stata definita una prima convenzione, per la validazione e valutazione dei dati delle stazioni di monitoraggio in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029;

Visti:

- l'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 44 del 19 aprile 1995, istitutiva di ARPA, che prevede tra le funzioni, attività e compiti dell'Agenzia, alla lett. a) la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla lett. b) l'elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante

programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna; ed alla lett. n) il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

- l'art. 5, comma 2, della medesima L.R. 44/95 il quale prevede che per l'adempimento delle funzioni, attività e compiti di cui al comma 1 ARPA possa definire convenzioni con Enti pubblici, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione dei sistemi informativi e di rilevamento;

- il D.Lgs. n. 155/2010 e smi che recepisce la direttiva 2008/50/CE concernente i valori limiti di diversi inquinanti atmosferici nonché le modalità applicative e di monitoraggio;

- il decreto DVA-DEC-2018-0000434 del 26/11/2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Comune di Bologna, C.F. e P.I. 01232710374, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, rappresentato dall'Assessora Nuova mobilità, Infrastrutture, Vivibilità e cura dello spazio pubblico, Valorizzazione dei beni culturali e Portici Unesco, Progetto Impronta Verde e parchi urbani Valentina Orioli, domiciliata per la carica in Bologna, Piazza Maggiore 6, la quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2022/31;

E

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae Emilia-Romagna), (C.F./P.IVA n. 04290860270), rappresentata nel presente atto dal Responsabile di Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia, domiciliata per la carica in Bologna, in Via Francesco Rocchi, 19;

E

Comune di Calderara di Reno (C.F. 00543810378 – P.I. 00514221209) rappresentato dal Sindaco Giampiero Falzone, domiciliato per la carica in Calderara di Reno, Piazza Marconi 7, il quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale Progr. n. 22 del 28/04/2022;

E

Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito denominata ADB) Via Triumvirato n. 84 - 40132 Bologna (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03145140376), rappresentata nel presente atto dal Dott. Nazareno Ventola, domiciliato per la carica in Via Triumvirato n. 84, a Bologna, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Formano oggetto della presente Convenzione le attività volte alla rilevazione, validazione, valutazione e utilizzo dei dati ambientali forniti dalle stazioni fisse di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna, secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-

2013-0000029 del 25/02/2013 e secondo il DVA-DEC-2018-0000434 del 26/11/2018.

Art. 2 - Attività delle parti

In particolare Arpae si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. controllo e supervisione, sulla base dei dati rilevati e di sopralluoghi periodici nelle stazioni, dell'efficacia degli interventi di manutenzione svolti dalla ditta incaricata secondo un programma annuale, informando ADB sull'esito dei controlli svolti;
2. verifica del corretto funzionamento delle stazioni e, in caso di necessità, informazione tempestiva alla ditta di manutenzione dell'impianto per eventuali interventi correttivi;
3. acquisizione, elaborazione e validazione dei dati con le modalità definite dal D.Lgs. 155/2010 e smi e restituzione informatica degli stessi in formato compatibile per la pubblicazione su sito internet;
4. redazione di una relazione mensile e annuale, da presentare ad ADB oltreché ai Comuni di Bologna e di Calderara di Reno, rispettivamente entro il 25 del mese successivo ed entro il 31 Agosto di ogni anno, (quest'ultimo con riferimento ai dati dell'anno precedente), aventi per oggetto la valutazione del monitoraggio in termini di concentrazione di inquinanti, anche in correlazione con i dati desunti dalle stazioni locali della Rete regionale, ciò al fine dell'attuazione di quanto disposto al punto 6 della sezione A del decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 e al punto 3 del DVA-DEC-2018-0000434 del 26/11/2018 rilasciati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. si impegna a

pubblicare mensilmente i dati di monitoraggio della qualità dell'aria sul sito internet dell'Aeroporto di Bologna, secondo già quanto indicato nel Piano di Monitoraggio prescritto alla sezione C (punto 5) del decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo svolgimento delle attività sopra citate saranno oggetto di specifico accordo fra Arpae Emilia-Romagna e Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

Arpae e Società Aeroporto G. Marconi si impegnano a collaborare con gli Enti territoriali ed a dare la loro disponibilità alla partecipazione a incontri istituzionali (quali ad es. Commissioni Consiliari, incontri di Quartiere, ecc.) e ad appositi incontri informativi rivolti alla cittadinanza in relazione ai temi oggetto della presente convenzione.

I Comuni di Bologna e Calderara di Reno si impegnano a dare adeguata pubblicità delle attività di valutazione dei dati tramite pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Art. 3 - Condivisione dei dati

Le parti convengono di riunirsi, almeno una volta all'anno, per gli aggiornamenti relativi all'attività di monitoraggio, con riferimento a:

- valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale rispetto alle richieste normative nonché della reportistica inerente i dati rilevati dal sistema di monitoraggio,
- supporto all'attività di comunicazione dei dati di monitoraggio alla cittadinanza.

Art. 4 - Costi

I costi relativi alle attività di monitoraggio ambientale sono a totale carico di ADB.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione ha validità 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni con apposito specifico atto previo accordo tra le parti.

Art. 6 - Pubblicazioni

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, le valutazioni sui dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio, previo accordo tra le Parti stesse del testo della pubblicazione.

Art. 7 - Riservatezza

Fatta salva l'applicazione della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali alla quale sono tenute le Pubbliche Amministrazioni in base alla Legge n. 241/1990 e al D.Lgs. 195/2005, Arpa Emilia-Romagna, ADB, i Comuni di Bologna e Calderara di Reno si impegnano a mantenere riservate le informazioni, acquisite nell'esecuzione della presente Convenzione e riconducibili alla tutela del segreto industriale e commerciale dei soggetti sottoscrittori la Convenzione stessa o di soggetti terzi.

Le parti si impegnano a limitare il numero dei soggetti che possono avere accesso alle informazioni riservate di cui sopra al personale direttamente coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo.

L'impegno alla riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante la vigenza del presente Accordo che per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le informazioni non diventino parte del

dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Art 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Reg UE 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i., con la sottoscrizione del presente Atto le Parti si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per finalità collegate all’adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall’esecuzione della Convenzione stessa.

Ciascuna delle Parti della presente Convenzione è Titolare autonoma del Trattamento ai sensi della normativa applicabile.

Art 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si osservano le norme di legge vigenti in materia.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Società Aeroporto “G. Marconi” di Bologna.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Bologna – l’Assessora Valentina Orioli

per Arpae – il Responsabile di APAM - Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia

per il Comune di Calderara di Reno – il Sindaco Giampiero Falzone

per la Società Aeroporto G. Marconi di Bologna (ADB) – l'Amministratore
Delegato e Direttore Generale - Dott. Nazareno Ventola

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
s.m.i e norme collegate*

**ACCORDO OPERATIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DEL DATO AMBIENTALE**

Tra

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (qui di seguito denominata anche “AdB”) con sede a Bologna in via Triumvirato n. 84, C.F. e P.IVA 03145140376, rappresentata nel presente atto dall’Ing. Nazareno Ventola, nato a Roma il 13/6/1966, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale

e

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (di seguito denominata anche “Arpae”), con sede a Bologna, in via Po n. 5, C.F. e P.IVA n. 04290860370, rappresentata nel presente atto dalla Dott.ssa Cristina Volta, domiciliata per la carica a Bologna, in via Francesco Rocchi n. 19, in qualità di Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Metropolitana,

premessi che

- in data 24/06/2011 Enac ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale con nota acquisita con prot. n. DVA-2011-0015571 del 28/06/2011 concernente: “Aeroporto di Bologna. Valutazione di impatto ambientale del nuovo Master Plan Aeroportuale”;

- la procedura di VIA si è conclusa con decreto di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale DVADEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale è subordinata all’osservanza delle prescrizioni indicate nel decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013;

- nella sezione A del decreto sopra richiamato (punto 6), si prescrive quanto segue: “Dovrà essere condotto, concordato e definito con ARPA della Regione Emilia Romagna un monitoraggio della qualità dell’aria nell’intorno aeroportuale rilevando le concentrazioni dei principali inquinanti ed in particolare l’ozono. Dovranno essere inoltre individuate in un numero adeguato e circostanti nell’area aeroportuale delle postazioni per il rilevamento, le quali poi rimarranno dei “Siti fissi”, come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna nella prescrizione al punto 5 DGR n.1402/2012, in modo da garantire un monitoraggio continuo attraverso appositi analizzatori dei dati rilevati e confrontabili con le norme fissate nel D.lgs. n.155 del 13/08/2010”;

- nella sezione C del decreto sopra richiamato (punto 6), la Regione Emilia-Romagna prescrive quanto segue:

“Con riferimento alla componente atmosfera:

5.1. in ottemperanza a quanto previsto all’art. 12 del vigente Accordo Territoriale, entro sei mesi dalla conclusione della presente procedura di VIA, dovrà essere presentato alla Provincia di Bologna, al Comune di Bologna, al Comune di Calderara di Reno e ad ARPA territorialmente competente, per l’approvazione, un Piano di Monitoraggio che illustri:

5.1.1. le modalità di trasmissione periodica dei dati agli Enti locali; le modalità di pubblicazione dei dati su sito internet;

5.1.2. gli inquinanti monitorati;

5.1.3. le modalità di gestione per le eventuali criticità legate all'inquinamento atmosferico; dovranno essere oggetto di monitoraggio anche gli idrocarburi non metanici; il piano dovrà prevedere l'installazione di almeno 2 centraline fisse;”

- in data 15/11/2017 Enac ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativa al progetto “Aeroporto di Bologna. Aggiornamento Masterplan 2016-2030”;

- il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA si è concluso con decreto DVA-DEC – 2018 – 0000434 del 26/11/2018 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- nel Decreto sopra richiamato è prescritto:

“Il proponente è tenuto a definire in accordo con ARPA Emilia Romagna e Regione-Emilia-Romagna, ed a condurre un monitoraggio della qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale rilevando le concentrazioni dei principali inquinanti così come indicati dal D.lgs. 155/2010 ed in particolare l'ozono.

I risultati del monitoraggio devono essere inoltrati al MATTM, alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE per ogni valutazione relativa alla durata del monitoraggio stesso ed all'opportunità di eventuali misure di mitigazione.”

- il Piano di Monitoraggio predisposto da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e trasmesso con prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede l'installazione di due stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, una ubicata sul territorio del Comune di Bologna ed una sul territorio del Comune di Calderara di Reno e prevede di equipaggiare ciascuna delle stazioni di rilevamento con quattro apparecchiature, destinate rispettivamente alla misurazione delle concentrazioni di PM10; PM2.5; ossidi di azoto; benzene, toluene e xileni (BTX);

- il Piano di Monitoraggio predisposto da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e trasmesso con prot. n. 44804 del 19/12/2014, prevede che la gestione della rete di monitoraggio e dei dati ambientali sia oggetto di specifico protocollo sottoscritto fra SAB e fornitore esterno, e che Arpae figura fra i soggetti scelti da Adb per l'erogazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema;

considerato che

- la gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana garantisce tutti i requisiti elencati nel Piano di Monitoraggio, quali l'efficienza di tutti i dispositivi installati e la conseguente validità e attendibilità dei dati di rilevamento ambientale, l'indipendenza nella elaborazione dei dati di rilevamento e la trasparenza nella gestione di tali dati;

- la gestione diretta delle stazioni e dei dati di monitoraggio da parte di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana consente la validazione e la valutazione dei dati in relazione a quelli della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

- la disponibilità di dati validati e valutati da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana rappresenta una opportunità per una maggiore conoscenza dello stato della qualità dell'aria in aree attualmente non ricomprese all'interno della rete regionale di monitoraggio, con importanti opportunità di approfondimento sulle maggiori criticità che si riscontrano nell'agglomerato di Bologna in termini di qualità dell'aria;

- la convenzione sottoscritta dai Comuni di Bologna e Calderara, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. in data 27 Giugno 2022 prevede le attività tecniche volte alla rilevazione, validazione, valutazione e utilizzo dei dati forniti dalle stazioni fisse di

monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'aeroporto "G. Marconi" di Bologna, secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 e per finalità di studio e ricerca, nell'ambito delle azioni collegate alla realizzazione del nuovo Master Plan Aeroportuale 2009-2023.

tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente accordo AdB affida ad Arpae l'incarico di gestire le stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei dintorni dell'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna (in ottemperanza al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013) e i relativi dati ambientali.

In particolare Arpae si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. controllo e supervisione, sulla base dei dati rilevati e di sopralluoghi periodici nelle stazioni, dell'efficacia degli interventi di manutenzione svolti dalla ditta incaricata secondo un programma annuale, informando ADB sull'esito dei controlli svolti;
2. verifica del corretto funzionamento delle stazioni e, in caso di necessità, informare tempestivamente la ditta di manutenzione dell'impianto per eventuali interventi correttivi;
3. acquisizione ed elaborazioni dati, loro validazione e restituzione informatica degli stessi con periodicità giornaliera e mensile in formato compatibile per la pubblicazione su sito internet;
4. redazione di una relazione mensile e annuale, da presentare ad AdB oltreché ai Comuni di Bologna e di Calderara di Reno, rispettivamente entro il 25 del mese successivo e entro il 31 Agosto di ogni anno, (quest'ultimo con riferimento ai dati dell'anno civile precedente), aventi per oggetto la valutazione del monitoraggio in termini di concentrazione di inquinanti, anche in correlazione con i dati desunti dalle stazioni locali della Rete regionale, ciò al fine di effettuare le verifiche richieste al punto 6 della sezione A del decreto DVA-DEC-2013-0000029 del 25/02/2013 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Arpae si riserva di avvalersi, per parte delle attività, di soggetti esterni che saranno assoggettati agli stessi obblighi di riservatezza previsti nell'ambito della Convenzione citata in premessa.

Art. 2 - Responsabili delle attività

2.1 Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente al presente Accordo il Dott. Marco Trepiccione.

2.2 Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. designa quale proprio responsabile/referente l'Ing. Tomaso Barilli.

Art. 3 – Modalità e luogo di esecuzione delle attività

Le attività saranno svolte prevalentemente presso Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e presso le stazioni di monitoraggio. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal presente

Accordo, le Parti concedono ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nella loro realizzazione, l'accesso reciproco alle sedi nonché presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo, in quanto previsto dalla menzionata Convenzione tra i Comuni di Bologna e Calderara, Arpae Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., ha validità dalla data di sottoscrizione **fino al 31 Dicembre 2026** e potrà essere rinnovato su iniziativa delle Parti, a seguito del rinnovo della suddetta Convenzione (ferma restando la data del 31 Agosto 2027 quale termine ultimo per la presentazione della relazione annuale da parte di Arpae, come indicato al comma 4 del precedente art. 1).

Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 1, AdB si impegna a corrispondere ad Arpae l'importo complessivo di **Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/zero)**, oltre ad I.V.A. nella misura eventualmente dovuta.

Il corrispettivo stabilito è fisso, vincolante e omnicomprensivo di ogni rimborso e spesa, incluso quello per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, compensi accessori, senza diritto di rivalsa alcuna. Il corrispettivo risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, comma 2, del Codice Civile.

Non sono previsti costi per la sicurezza da interferenza.

Alla sottoscrizione del presente contratto, Arpae emetterà una fattura pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/zero) relativa alla consuntivazione delle attività svolte nel corso dell'anno 2022 e successive sedici fatture anticipate per ogni trimestre, ciascuna per l'importo di Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/zero).

Il pagamento dei corrispettivi dovuti ad Arpae avverrà tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti di Arpae stessa mediante richiesta telematica del certificato di regolarità contributiva (DURC).

Il codice SDI di AdB per la fatturazione elettronica è **S8U3LEZ**.

Art. 6 – Forza maggiore

6.1 Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività previste qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

6.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

Art. 7 - Disposizioni antimafia - tracciabilità

Arpae s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nella Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificata dal D.L. 12/11/2010, n.187, convertito con Legge n. 271 del 17/12/2010.

Art. 8 - Responsabilità delle Parti

8.1 Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle Parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra durante la permanenza nei propri locali.

8.2 Ciascuna delle Parti esonera comunque e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti al presente Accordo.

8.3 Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito del presente Accordo.

Art. 9 - Salute e sicurezza

Arpae è tenuta alla piena applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dalle normative vigenti, in particolare dal D.lgs. 81/2008 ed in materia previdenziale ed assicurativa.

Art. 10 – Risoluzione anticipata e recesso

10.1 Le Parti avranno facoltà di risolvere il presente Accordo, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla parte adempiente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, l'Accordo si intenderà immediatamente risolto.

10.2 In caso di risoluzione dell'Accordo, AdB dovrà corrispondere ad Arpae l'importo corrispondente alle attività effettuate e/o impegnate in esecuzione dell'Accordo, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione agli importi previsti all'Art. 5.

10.3 Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere unilateralmente dal presente Accordo per giusta causa, con preavviso scritto di 60 giorni da inviare alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni inderogabilmente assunti in esecuzione dell'Accordo alla data dell'invio della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento.

Art. 11 - Clausola di riservatezza

Le Parti si obbligano a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni, oltre a quelli espressamente citati nel presente Accordo, di cui sono venute a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né degli stessi può fare uso ad alcun titolo, sia nel proprio che nell'altrui interesse, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione della controparte.

Art. 12 - Privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Arpae riconosce ed accetta che i dati personali conferiti, ivi compresi quelli relativi a propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, in relazione all'esecuzione del presente contratto, saranno trattati da AdB, Titolare del trattamento, per finalità strettamente correlate alla instaurazione e all'esecuzione del presente accordo, in conformità con l'informativa resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR.

Arpae si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori detta informativa.

Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 13 – Clausole D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, Arpae dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di AdB ai sensi del D.lgs. 231/2001 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori della stessa AdB.

A tale riferimento, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo (di seguito Modello) di AdB sono resi disponibili sul sito internet www.bologna-airport.it. Arpae avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere ad AdB la consegna di copia cartacea.

Arpae Emilia-Romagna si impegna ad adempiere alle prestazioni previste nel presente Accordo Operativo nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della legalità nelle Pubbliche Amministrazioni di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., così come recepite nella apposita sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del proprio Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), adottato dall'Ente con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 8 del 31/01/2023, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021.

Art. 14 - Sostenibilità ambientale ed energetica

AdB ha adottato un Sistema di Gestione dell'Energia certificato operando volontariamente nel rispetto dei requisiti dello standard UNI CEI EN ISO 50001:2018 e si impegna a sensibilizzare i propri fornitori in tal senso.

Arpae è pertanto tenuta a prendere visione ed a rispettare la politica per la Qualità, l'Ambiente, l'Energia di AdB disponibile sul sito internet della stessa all'indirizzo <https://www.bologna-airport.it/la-societa/ambiente-qualita-e-sicurezza/ambiente-ed-energia/?idC=62378>, in quanto, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo, dovranno essere perseguiti obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Art. 15 - Foro esclusivo competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 16 - Rinvio

Al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Bologna, 29 giugno 2023

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

La Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Dott.ssa Cristina Volta

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ing. Nazareno Ventola

N. Proposta: PDTD-2023-677 del 03/08/2023

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Metropolitana. Approvazione dell'accordo operativo tra Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, finalizzato all'erogazione del servizio di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nei pressi dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e dei relativi dati ambientali.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Angelillis Matteo, Responsabile Amministrativo/a di Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 03/08/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a
